



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RECUPERO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DESTINATI ALLA LOCAZIONE AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39.**

ART. 4, DECRETO LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 MAGGIO 2014, N. 80.

**1. FINALITA' DEL BANDO E DISPONIBILITA' FINANZIARIA**

La Giunta regionale, in attuazione del Decreto Interministeriale prot. n. 97 in data 16 marzo 2015 (registrato dalla Corte dei Conti in data 13.04.2015 – registro 1 – foglio 1277 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015), nonché in attuazione del Decreto Dipartimentale del M.I.T. n. 189 del 13.11.2020, indice il presente bando per la individuazione degli operatori – AA.TT.E.R. del Veneto, Comuni Capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, ad alta tensione abitativa (deliberazione C.I.P.E. n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2004), o Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti (dati ISTAT al 31.12.2019) – da incaricare, a fronte delle disponibilità finanziarie statali rese disponibili, del recupero e della razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla locazione a canone sociale come disposto dal Titolo III della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, mediante interventi di non rilevante entità.

L'ammontare dei fondi che saranno disponibili è quantificato in complessivi Euro 1.929.275,96.

**2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**2.1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO**

Interventi di non rilevante entità (art. 2, punto 1., lettera a. del Decreto Interministeriale n. 97/2015 e Decreto Dipartimentale M.I.T. n. 189/2020.

A pena di esclusione dal presente bando, l'intervento di non rilevante entità deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente;
- b) rispetto delle superfici e dei limiti di calcolo, nell'ambito delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici e degli alloggi, prescritti ai punti 7.1. e 7.2. del Provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 97 del 25.11.2008;
- c) rispetto dei massimali di costo previsti dalla Giunta regionale con deliberazione 12 aprile 2002, n. 897, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 14.05.2002, modificata ed integrata con successiva deliberazione 19 dicembre 2006, n. 4078, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 30.01.2007;
- d) costo totale dell'intervento, calcolato con i criteri sanciti dalle disposizioni regionali di cui alla precedente lettera c), non superiore ad Euro 15.000,00 per alloggio;
- e) ubicazione degli immobili e degli alloggi oggetto di richiesta del finanziamento in:
  - Comuni Capoluogo di provincia o città metropolitana;
  - Comuni ad alta tensione abitativa (deliberazione C.I.P.E. n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2004);
  - Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti (dati ISTAT al 31.12.2019);
- f) rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20.10.2001 – e successive modifiche ed integrazioni;



f7f1e587



- g) non essere pervenuto alla fase di “inizio lavori” dell’intervento proposto anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- h) gli alloggi sfitti oggetto di richiesta del finanziamento non devono essere assistiti da altro contributo, finanziamento o agevolazione pubblica finanziaria, in qualsiasi forma assegnati ed assentiti dall’ente pubblico con formale provvedimento amministrativo di ammissione, per la realizzazione dell’intervento proposto.

## 2.2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEGLI OPERATORI

Le ATER ed i Comuni del Veneto interessati alla presente iniziativa devono, a pena di esclusione, essere in possesso della piena disponibilità dell’immobile proposto da recuperare, all’atto di presentazione della domanda.

Saranno ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi muniti di quadro tecnico – economico e di cronoprogramma approvati degli Enti attuatori.

## 2.3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione, redatta sull’apposito modello di cui all’**Allegato “B”** (Interventi di non rilevante entità), unitamente alla scheda di cui all’**Allegato “C”** (Interventi di non rilevante entità - ATER) o **Allegato “D”** (Interventi di non rilevante entità - COMUNI), indirizzata alla Regione del Veneto – Unità Organizzativa Edilizia – Venezia, deve essere trasmessa, a pena di esclusione:

- entro e non oltre **30 (trenta)** giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- esclusivamente mediante la propria casella di posta elettronica certificata - PEC, al seguente unico indirizzo istituzionale: [LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it](mailto:LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it) ; i documenti allegati al messaggio, dovranno essere in uno dei formati file ammessi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pdf, pdf/A, odf, txt, jpg, gif, tiff, xml.

Sono invece espressamente non ammissibili i file “compressi” o quelli in formato modificabile quale “.doc” o “.xls”.

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione dei messaggi P.E.C. o alla ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra.

A tale proposito vanno attentamente seguite le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>, con l’avvertenza che istanze P.E.C. presentate in maniera difforme da quanto stabilito o recante allegati in formato non conforme a quanto sopra specificato, verranno ripudiate e pertanto automaticamente escluse dalla graduatoria.

## **3. CRITERI PRIORITARI PER LA SCELTA DEI PROGRAMMI**

### 3.1. PUNTEGGI

*Interventi di non rilevante entità (art. 2 punto 1., lettera a del Decreto Interministeriale n. 97/2015 e Decreto Dipartimentale M.I.T. n. 189/2020).*

Ai fini della formulazione della relativa graduatoria, valgono le seguenti priorità, sulla base di documentazione acquisita sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o autocertificazione ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

- a. programma localizzato in Comune Capoluogo di provincia o città metropolitana: punti 8;
- b. programma localizzato in Comune ad alta tensione abitativa, come individuato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE con deliberazione n. 87 del 13 novembre 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2004), confinante con un Capoluogo di provincia o città metropolitana: punti 6;



f7f1e587



- c. programma localizzato in Comune ad alta tensione abitativa, come individuato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE con deliberazione n. 87 del 13 novembre 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2004), non confinante con un Capoluogo di provincia o città metropolitana: punti 4;
- d. programma localizzato in Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti (dati ISTAT al 31.12.2019), non ricompreso nelle precedenti lettere a), b) o c): punti 2;
- e. compartecipazione finanziaria alla iniziativa oggetto di richiesta del finanziamento, da parte del soggetto proponente:
1. almeno pari al venti per cento del costo totale dell'intervento di cui al precedente punto 2.1., lettera d): Punti 4;
  2. almeno pari al trenta per cento del costo totale dell'intervento di cui al precedente punto 2.1., lettera d): punti 7;
  3. almeno pari al quaranta per cento del costo totale dell'intervento di cui al precedente punto 2.1., lettera d): punti 10
- Non sono tra loro cumulabili:
- i punteggi relativi alle priorità di cui alle precedenti lettere a., b., c., d.;
  - i punteggi relativi alle priorità di cui alla precedente lettera e., punti 1., 2. e 3. .

A parità di punteggio, verrà accordata la precedenza ai programmi di intervento ubicati in Comuni contraddistinti dal maggior numero di abitanti (dati ISTAT al 31.12.2019). Nel caso di ulteriore parità si terrà conto della data e ora di presentazione dell'istanza al protocollo regionale.

#### **4. DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO E REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI**

L'incentivazione finanziaria per unità abitativa consiste nella concessione di un finanziamento a fondo perduto fino ad un massimo del 100% (cento per cento) del costo totale dell'intervento, calcolato con i criteri sanciti dalle disposizioni regionali di cui al precedente punto 2.1., lettera d) e comunque non superiore ad Euro 15.000,00 per alloggio, relativamente agli interventi di cui al presente bando.

Le risorse che verranno assegnate dallo Stato, nel periodo 2020-2021 per l'importo complessivo di Euro 1.929.275,96, potranno essere concesse ed erogate agli operatori assegnatari subordinatamente alla effettiva messa a disposizione delle medesime. Tali disponibilità finanziarie, inoltre, potranno essere erogate compatibilmente con:

1. la definizione, a cura del competente Ministero, delle modalità di trasferimento delle risorse statali assegnate alla Regione;
2. il rispetto delle disposizioni e delle procedure sancite dai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, concernenti le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi (artt. 1 e 2 – legge 5 maggio 2009, n. 42).

I nuclei familiari candidati a divenire assegnatari degli alloggi sfitti recuperati con i proventi di cui al presente bando di concorso dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, previsti dall'art. 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e s.m.i. .

#### **5. DISPOSIZIONI FINALI**

##### **5.1. PROCEDURE**

Entro trenta giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione dei Programmi di intervento, la competente Unità Organizzativa Edilizia provvede all'istruttoria delle domande di finanziamento pervenute; conseguentemente, il direttore della predetta Struttura regionale, con proprio provvedimento, procede alla



f7f1e587



dichiarazione di ammissibilità al finanziamento delle proposte, nei limiti delle risorse disponibili, nonché all'approvazione dell'elenco predisposto in ordine di priorità, sulla base dei criteri sanciti al precedente punto 3.1., che sarà trasmesso al competente Ministero ed ai proponenti interessati.

Acquisita la documentazione di cui al precedente capoverso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Condizione Abitativa, procederà mediante l'emanazione di apposito decreto, alla:

- ammissione a finanziamento delle proposte utilmente collocate nell'elenco regionale;
- messa a disposizione delle risorse alla Regione nei limiti delle disponibilità annuali.

Per quanto riguarda le procedure di attuazione rivolte all'individuazione dei criteri per addivenire alla concessione del finanziamento assentito ed alla sua erogazione, tenuto in debito conto delle condizioni evidenziate nel precedente punto 4., secondo capoverso, relativamente alla scansione temporale del flusso delle risorse, si fa esplicito riferimento al punto 2. dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 2015 del 23.12.2015.

Acquisita la documentazione prevista e verificati i criteri di ammissibilità in detto provvedimento indicati, si provvederà alla emissione del decreto regionale di concessione del finanziamento assegnato.

Si precisa che l'ammissione al finanziamento non costituisce obbligazione passiva per la Regione fino a comunicazione del decreto di impegno della relativa spesa.

## 5.2. ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Interventi di non rilevante entità (art. 2 punto 1., lettera a. del Decreto Interministeriale n. 97/2015 e Decreto Dipartimentale M.I.T. n. 189/2020.

A pena di decadenza dal finanziamento, gli operatori devono pervenire alla fase di ultimazione dei lavori per ciascun intervento finanziato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di emissione del decreto regionale di concessione del finanziamento, di cui al precedente punto 5.1., ultimo capoverso.

Non sono ammesse rilocalizzazioni del finanziamento su intervento diverso da quello originariamente proposto utilmente inserito in graduatoria.

Eventuali proroghe al predetto termine, a fronte di eventi eccezionali o cause di forza maggiore, peraltro non imputabili alla volontà dell'operatore, saranno esaminate dal Direttore della Struttura regionale competente, su presentazione di apposita istanza debitamente motivata, corredata da idonea documentazione comprovante i suddetti eventi e le predette cause e, in caso di valutazione favorevole, potranno essere concesse.

In fase di verifica della rendicontazione dell'intervento, l'eventuale difformità di taluni parametri di valutazione da quanto dichiarato in sede di domanda, potrà comportare la rideterminazione del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria del beneficiario del finanziamento. L'eventuale successivo scorrimento della graduatoria è subordinato all'effettivo trasferimento di ulteriori risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## 5.3. REVOCHE E RIUTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto 5.2., determina la sospensione dei relativi finanziamenti. I responsabili regionali dei programmi propongono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa, entro quindici giorni dalla scadenza dei richiamanti termini, le iniziative da adottare per avviare o ultimare gli interventi. Il Ministero riscontra entro trenta giorni le proposte regionali, decorsi i quali le stesse si intendono accolte. In caso di interruzioni o sospensioni del termine per richiesta di chiarimenti, il procedimento deve comunque concludersi entro sessanta giorni.

In mancanza di puntuali indicazioni da parte dei responsabili regionali per la risoluzione delle riscontrate criticità tecnico-amministrative, le risorse non utilizzate vengono revocate con decreto ministeriale.



f7f1e587



#### 5.4. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati di cui l'Amministrazione regionale viene in possesso in occasione dell'espletamento delle procedure relative al presente bando, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

#### 5.5. VARIE

In attuazione a quanto disposto dall'art. 4 dello "schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed i beneficiari dei finanziamenti regionali", parte integrante e sostanziale della precedente deliberazione della Giunta Regionale 22.12.2004, n. 4153 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 15 febbraio 2005) e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori dei programmi di intervento finanziati in esito al presente bando di concorso devono essere pubblicizzati mediante la esposizione di apposito "cartello di cantiere", provvisto degli elementi informativi di cui all'allegato "1" dello schema di Convenzione medesimo.

La normativa e la modulistica di settore possono essere reperite presso il seguente sito: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/modulistica>.

La mancata previsione di quanto sopra esposto non consentirà il perfezionamento della pratica di finanziamento.

Per quanto attiene il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, è opportuno evidenziare che il programma di finanziamento di cui al presente bando di concorso riguarda il recupero di alloggi sociali, così come definiti dalla normativa statale vigente.

Conseguentemente, si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla Decisione in data 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L7 in data 11 gennaio 2012 ("Decisione SIEG"), con particolare riferimento agli articoli 4 (Incarico), 5 (Compensazione), 6 (Controllo della sovracompensazione) e 7 (Trasparenza) della Decisione medesima. Nelle more delle indicazioni da parte del competente Ministero, in ordine agli adempimenti da porre in essere per il rispetto della normativa sui SIEG, si sottolinea che i contenuti dell'atto di incarico e le modalità per la restituzione di eventuali sovracompensazioni saranno specificati con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Ogni ulteriore informazione in merito al presente bando potrà essere richiesta alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia ai seguenti recapiti telefonici: 041/279.2409 – 2397 – 2401 o al seguente indirizzo istituzionale mail: [edilizia@regione.veneto.it](mailto:edilizia@regione.veneto.it).



f7f1e587

